

Trattamento dei dati personali e archivi storici in rete

# Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la Rete, bellezza!

di **Francesco Di Ciommo** e **Roberto Pardolesi**

Secondo una recente sentenza di Cassazione, il titolare di un archivio fruibile via Internet, in cui vengano spostate notizie già di cronaca, è tenuto, al fine di tutelare l'identità personale degli interessati, a predisporre un sistema idoneo a segnalare, in tutti i documenti contenenti dette notizie, la sussistenza di un loro eventuale seguito o sviluppo. Senonché, Internet può essere considerato un mega archivio di archivi, nel quale vengono continuamente memorizzate o comunque trattate innumerevoli informazioni da milioni di utenti sparsi nel mondo. La soluzione indicata si rivela, già sul piano filosofico, inconciliabile con la stessa natura della Rete, mentre sul piano operativo rischia di tradursi, ove trovasse concreta applicazione (e cioè non fosse aggirata dai *provider* attraverso pratiche di *rule o forum shopping*), in un aggravamento insopportabile dei costi per i gestori dei siti, che produrrebbe effetti a catena sulle dinamiche e sui flussi informativi di Internet. Viceversa, considerato che il rapporto tra informazione e memoria umana è stato profondamente inciso dalla diffusione delle reti telematiche, e in particolare dallo sviluppo dei motori di ricerca del Web, occorre oggi impostare nuovi equilibri tra tutela del diritto di informare (e informarsi) e tutela on-line dell'identità personale degli interessati. In tale prospettiva merita apprezzamento lo sforzo che in questi anni sta compiendo in Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali, sebbene i risultati raggiunti non risultino ancora pienamente soddisfacenti.

## 1. Internet, società dell'informazione e rivoluzione

Ogni rivoluzione ha il suo prezzo. La storia dell'evoluzione umana, così come quella delle vicende dei popoli e delle nazioni, in proposito, non registra eccezioni, e, di conseguenza, non consente romantiche illusioni.

Il trapasso da una condizione ad un'altra, che sia definibile in termini, per l'appunto, di rivoluzione, implica indefettibilmente abbandoni e perdite. Ed è ingenuo pensare che sia possibile prevederne esattamente natura e misura. Ché, se tale previsione fosse stata possibile, alcune rivoluzioni non ci sarebbero mai state.

Senza questa consapevolezza - che in filosofia è stata declinata anche in termini di "eterogenesi dei fini" (1) - non è oggi possibile per il giurista indagare con una qualche speranza di concreto successo i modi, i tempi ed i luoghi di Internet, ovvero di quel mondo telematico interconnesso e globale in cui ogni giorno vengono scambiati o pubblicati, da una parte all'altra del mondo, miliardi di dati, personali e non, a fini comunicativi o informativi, e tramite il

quale vive e si alimenta la c.d. "società dell'informazione" (2). E, ancor più, tentare di tutelare gli interessi umani nell'intricata galassia dei nuovi *media*, costellata di computer portatili o palmari, *notebook*, *smartphone*, lettori MP3, mobili per la casa o l'ufficio e macchinari intelligenti che dialogano a distanza con l'uomo e qualche altra diavoleria dietro l'angolo.

Di vera e propria rivoluzione, infatti, deve parlarsi con riferimento alla diffusione che Internet e, più in generale, la telematica o l'informatica di rete, hanno avuto nel mondo a partire dai primi anni Novan-

### Note:

(1) L'espressione "*Heterogenie der Zwecke*" fu coniata dal filosofo e psicologo empirico tedesco Wilhelm Wundt, in riferimento al vasto tema delle «*conseguenze non intenzionali di azioni intenzionali*».

(2) Questa la formula con cui il legislatore europeo e molti legislatori nazionali, tra cui quello italiano, individuano il complesso di attività che vengono svolte in Internet. Cfr. la direttiva 2000/31/CE "relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno", attuata in Italia con il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70.

ta del secolo scorso e, più in particolare, con riguardo all'impatto dei nuovi *media* sull'organizzazione e sulle dinamiche quotidiane di svolgimento della stessa vita umana. Nessuna scoperta scientifica, nessun prodotto tecnico, nessuna nuova idea aveva mai in così poco tempo inciso tanto significativamente sul comportamento dell'uomo, fino al punto da determinare la nascita di una realtà parallela a quella biologica, tradizionale o aristotelica che dir si voglia, quale senz'altro è la realtà *on-line*, che opera su e si alimenta tramite la grande rete telematica (3).

Si tratta, secondo alcuni, dell'approdo, in qualche modo prevedibile, cui è attualmente pervenuto lo sviluppo, sempre più rapido ed incontrollabile, che il fattore tecnico ha avuto nei secoli passati. E che ha determinato, dalla rivoluzione industriale in avanti, il ribaltamento del tradizionale rapporto con l'*homo faber*, così che la tecnica è divenuta, da strumento nelle mani di quest'ultimo, ambiente che, oltre a condizionare le relazioni umane, determina i tempi ed i modi della sua stessa evoluzione (4).

Il tema è, ormai da anni, all'attenzione degli studiosi attivi in ogni area del sapere: dall'antropologia alla sociologia, dalla psicologia al marketing, dalla robotica alla teologia. Comune è la percezione che l'uomo, dopo Internet, non sarà mai più lo stesso: profondamente cambiato è il senso di sé, degli altri e del mondo che lo circonda; profondamente connotata all'esperienza umana è ormai la constatazione di essere tutti, cibernetici e non, inevitabilmente immersi in un flusso di informazioni continue e di vivere, per l'appunto, calati nella "società dell'informazione", dove apparire è importante quanto (e, a volte, più che) essere.

Le possibilità concesse all'uomo dalla tecnologia di rete al momento appaiono infinite, in quanto ancora in buona parte inesplorate. Le opportunità culturali, sociali, relazionali, politiche, commerciali che Internet - soprattutto se interconnesso con apparecchiature informatiche mobili - offre oggi ai suoi utilizzatori promettono la realizzazione di un mondo migliore, in cui, in particolare, l'eguale accesso all'informazione da parte dei cittadini in tutto il mondo non sarà più un'utopia, la conoscenza dell'altro da sé, che pure sia fisicamente lontano, favorirà il progresso individuale e collettivo dell'umanità, e la partecipazione collettiva al dibattito pubblico rafforzerà il governo democratico dei territori e dei popoli.

A che cosa l'uomo debba rinunciare per ottenere tutto questo, nella logica del prezzo da pagare cui si cennava in apertura, non è ancora ben chiaro, ma - tanto per fare un esempio - è evidente come l'uomo nella galassia Internet sia esposto a continui perico-

li per la sua *privacy* e come, soprattutto utilizzando i *social network*, egli metta a repentaglio e magari baratti quotidianamente la propria sfera di riservatezza. Rispetto a tale innovativo scenario, sorgono (e s'impongono all'attenzione del giurista) problematiche originali, a volte apparentemente simili a tematiche già note perché comuni al mondo *off-line*. Sennonché, mutato il contesto di riferimento, cambiano necessariamente le connotazioni del problema; di conseguenza, le risposte tradizionali offerte dall'ordinamento giuridico si rivelano spesso inadeguate. È il caso della questione affrontata dalla III sezione civile della Corte di Cassazione in una interessante sentenza del 5 aprile scorso (5), che ha ispirato la presente riflessione ed alla quale sono dedicati i paragrafi che seguono.

## 2. Una sentenza animata da buone intenzioni

La pronuncia riguarda un tema di grande suggestione ed attualità, costituito dal rapporto tra nuovi *media* e diritti della personalità (6).

Più in particolare, nel caso di specie, la Corte di cassazione muove alla ricerca di un difficile equilibrio tra il "*mare magnum* di informazioni" in cui si sostanzia oggi Internet e quello che, da principio, viene individuato come "diritto all'oblio" del singolo interessato (utilizzando un'espressione ormai divenuta di comune esperienza pur in assenza di espresso riconoscimento legislativo), ma che poi nella stessa sentenza assume la diversa conformazio-

### Note:

(3) Per ampie e varie riflessioni sul punto sia dato rinviare, anche per le citazioni bibliografiche ivi contenute, a F. Di Ciommo, *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, Napoli, 2003; nonché Id., *Evoluzione tecnologica e categorie civilistiche*, in E. Russo (a cura di), *Interpretazione della legge civile e «ragione giuridica»*, Padova, 2003, 141; Id., *Internet e crisi del diritto privato: globalizzazione, dematerializzazione e anonimato virtuale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2003, 117; Id., *La responsabilità civile in Internet*, in A.C. Amato Mangiameli (a cura di), *Parola chiave: informazione. Appunti di diritto, economia e filosofia*, Milano, 2004, 77; Id., *La responsabilità civile in Internet. Prove tecniche dell'anarchia tecnocratica*, in *La resp. civ.*, 2006, 548; Id., *Civiltà tecnologica, mercato ed insicurezza: la responsabilità del diritto*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2010, 565, nonché in F. Ruscello (a cura di), *Scritti in onore di Davide Messinetti*, Vol. II, Milano, 2009, 257.

(4) Sul tema diffusamente, tra gli altri, U. Galimberti, *Psiche e tecnica. L'uomo nell'età della tecnica*, Milano, 1999, in part. 457 ss., ma anche Di Ciommo, *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, cit., in part. il primo capitolo.

(5) La sentenza è pubblicata in questo stesso numero, 747.

(6) In proposito, sia consentito rinviare, *ex ceteris*, a F. Di Ciommo, *Diritti della personalità tra media tradizionali e avvento di Internet*, in G. Comandé (a cura di), *Persona e tutele giuridiche*, Torino, 2003, 3 ss.

ne del diritto alla completa ed attuale informazione su di sé.

La vicenda nasce dalla richiesta del ricorrente, rivolta al Garante Privacy prima ed al Tribunale civile di Milano poi, di ottenere lo «spostamento di un articolo pubblicato molti anni prima in un'area di un sito Web non indicizzabile dai motori di ricerca» ovvero l'integrazione dello stesso «con le notizie inerenti gli sviluppi successivi della vicenda narrata». Nell'occasione, in particolare, il ricorrente lamenta che l'articolo in questione dia la corretta notizia del suo arresto, ma non rechi altresì la notizia - distinta e successiva - che l'inchiesta giudiziaria «si sia poi conclusa con il proscioglimento». Egli, dunque, non contesta la veridicità del contenuto dello scritto, né il fatto che esso possa essere considerato ancora di pubblico interesse. Sicché, a ben vedere, nella fattispecie non emerge tecnicamente l'esigenza di tutelare il «diritto all'oblio», consistendo quest'ultimo nel diritto a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca ma che attualmente non sono più di interesse pubblico (7). Bensì, la differente esigenza dell'interessato a che la notizia in questione non sia resa disponibile *on-line* in quanto, non essendo completa ed aggiornata, giacché non fa espresso riferimento al successivo proscioglimento, «getta un intollerabile alone di discredito sulla persona del ricorrente, vittima di una vera e propria gogna mediatica» (8).

Il vero *thema decidendum* è, dunque, se esista, o non, il diritto soggettivo del singolo individuo a che le informazioni che lo riguardano, presenti *on-line*, siano sempre e comunque costantemente aggiornate in modo che l'identità personale dell'interessato risulti fedelmente rappresentata nel suo dinamico divenire, e cioè anche in relazione agli accadimenti più recenti. La Cassazione, al contrario di quanto ritenuto nel caso in rassegna dal Garante e dal giudice di prime cure, riconosce la sussistenza di tale diritto, salvo precisare che lo stesso non può essere inteso nel senso di imporre la cancellazione dal «Web» delle notizie datate, in quanto, all'esito di un corretto bilanciamento degli interessi in rilievo, e dunque anche alla luce dell'interesse della collettività a mantenere memoria delle notizie passate, bisogna piuttosto imporre al responsabile dell'archivio contenente la notizia, o più in generale al responsabile del sito Internet su cui la notizia risulta pubblicata, l'obbligo di predisporre «un sistema idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza nel caso di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia, consentendone il rapido ed agevole accesso ai fini del relativo adeguato approfondimento».

Più in particolare, la Corte ha evidenziato - previo richiamo ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza allo scopo, esattezza e coerenza del trattamento dei dati personali (di cui al D.Lgs. n. 196/2003), nonché alla possibilità dell'interessato di opporsi anche a trattamenti leciti quando ciò si renda necessario per un contemperamento degli interessi in gioco - la sussistenza di un obbligo di integrare o aggiornare la notizia non più attuale, divenuta «fatto storico» e quindi transitata nel relativo archivio, ma potenzialmente dannosa per la lesione della «proiezione sociale dell'identità personale» dell'interessato, che ha «diritto al rispetto della propria identità personale o morale». E ciò perché, sempre secondo i giudici, anche quando sussiste, come nella fattispecie, l'interesse pubblico alla persistente conoscenza di un fatto avvenuto in epoca passata, e dunque non può essere accolta l'istanza di tutela dell'oblio formulata dall'interessato, «emerge la necessità, a salvaguardia dell'attuale identità sociale del soggetto cui la stessa afferisce, di garantire al medesimo la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda».

Tale aggiornamento deve essere garantito tramite «il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria», dal momento che «i dati devono risultare 'esatti' e 'aggiornati' in relazione alla finalità del loro trattamento». In caso contrario, infatti, «la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando, quindi, parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera». Su come si possa arrivare a questo risultato, la sentenza tace. Ma essa non sembra postulare un obbligo di aggiornamento che scatti solo - come sembrerebbe più logico, e coerente con i principi emersi in ordine alla (ir)responsabilità del *provider* sino al-

**Note:**

(7) Con tale espressione, in giurisprudenza, si è più volte fatto riferimento al diritto di un individuo ad essere dimenticato, o meglio, a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca. Il suo presupposto concettuale poggia sul rilievo per cui l'interesse pubblico alla conoscenza di un fatto è racchiuso in quello spazio temporale necessario ad informarne la collettività, mentre con il trascorrere del tempo esso si affievolisce fino a scomparire. In sostanza, con il trascorrere del tempo il fatto cesserebbe di essere oggetto di cronaca per riacquisire l'originaria natura di fatto privato. Sul punto si tornerà brevemente *infra* nel paragrafo 4. Cfr. Cass. 9 aprile 1998, n. 3679, in *Foro it.*, 1998, I, 1834.

(8) Cfr. G. Finocchiaro, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in *Dir. inf.*, 2010, 392.

l'attivazione di una procedura di "notice and take-down" - a seguito della formale relativa richiesta dell'interessato; i giudici mirano, piuttosto, ad affermare l'operatività di un tale obbligo a prescindere da qualsiasi iniziativa di chicchessia.

### 3. Obbligo di aggiornamento degli archivi on-line e ricadute economiche

La conclusione cui perviene il ragionamento svolto in sentenza è potenzialmente esplosiva: ogni gestore di siti Internet, *rectius* chiunque detenga un archivio in rete (cfr. il paragrafo 9), dovrebbe impiegare risorse economiche e tecniche per realizzare e gestire quotidianamente un sistema in grado di aggiornare costantemente all'attualità ogni contenuto immesso on-line. In caso contrario, egli risponderà senz'altro in sede civile per i danni causati, ma, in presenza dei presupposti di legge, anche in sede penale per illecito trattamento dei dati personali dell'interessato.

Il corollario di una simile impostazione è che i *content provider* soggetti all'applicazione della legge italiana e alla giurisdizione nazionale - o, più in generale, tutti coloro hanno creato o gestiscono un archivio on-line - potrebbero, d'ora innanzi, essere chiamati a rispondere per non aver inserito, nel corpo del testo in cui è riferita la notizia o comunque a fianco dello stesso, tanto per fermarci agli archivi testuali (9), un riferimento (anche nella forma del *link*) a notizie successive a quella pubblicata, che rendano l'informazione in questione completa e rispettosa dell'identità attuale dell'interessato.

Il tutto senza considerare i notevoli costi che la gestione di un sistema del genere richiederebbe, oltre che le oggettive difficoltà tecniche di realizzazione di una banca dati che, dunque, deve essere costantemente aggiornata e si deve alimentare di notizie che non è nemmeno detto siano inserite nel circuito informativo in cui "pesca" il suo gestore. E, infatti, potrebbe accadere che il sito Internet in questione metta a disposizione dell'utenza esclusivamente gli articoli di giornale apparsi in certo periodo storico, ovvero relativi ad una determinata località geografica, di talché le notizie successive a detto periodo o relative a circostanze non di interesse per la comunità che vive in tale località sfuggono completamente al controllo, e dunque alla possibilità di facile reperimento, del responsabile del sito. Può, inoltre, accadere che una certa persona in un determinato momento della sua vita goda di attenzione mediatica in ragione della sua posizione sociale o di particolari vicende, mentre successivamente non più, sicché il responsabile del sito, trascorso il primo

periodo, materialmente potrebbe avere grandi difficoltà a reperire informazioni utili ad aggiornare la notizia, pubblicata quando sussisteva un interesse pubblico per la data persona.

A prescindere da situazioni particolari, ma non poco comuni, quali quelle appena cennate, il problema è di carattere più generale. Pensare che ognuno debba, a pena di responsabilità civile ed eventualmente penale, organizzare i propri archivi on-line in modo tale da renderli sempre aggiornati all'attualità vuol dire, per un verso, postulare una missione davvero impossibile, per l'altro trascurare la realtà della rete Internet.

Sul primo profilo, è doveroso sottolineare che l'aggiornamento del complesso d'informazioni contenute in un archivio richiederebbe attività analitiche da svolgere nelle direzioni più diverse e con le sollecitazioni più disparate, obbligando il creatore e/o gestore, e comunque il responsabile dell'archivio, a svolgere in proprio, e con gli oneri che è facile prevenire, il compito di raccordo diacronico svolto normalmente da chi quell'archivio compulsa a fini di studio e ricerca. Nessuno, va da sé, si sognerebbe di pretendere nulla del genere con riguardo al corrispondente archivio cartaceo o, per quel che conta, alla sua versione per microfilm: chi, accedendo a queste fonti, reperisca una notizia storicamente inoppugnabile per il momento in cui è stata immessa in circolazione, dovrà farsi carico di verificare la 'tenuta' di quell'informazione nel tempo; e proprio su questa capacità di verifica si misurerà la qualità della ricostruzione attuata. Sul punto, la differenza di Internet consiste essenzialmente nel fatto che la ricerca on-line può essere svolta direttamente da qualsiasi utente, meno preoccupato della qualità e completezza dell'informazione che va a raccogliere. Di qui, però, a trasferire su chi pone a disposizione del pubblico uno strumento conoscitivo, qual è un archivio storico, l'onere di spiegare la storia nei suoi svolgimenti ne corre, e neppure poco: una direttiva come questa rischia, nel segno di intenzioni più che commendevoli (ma dimentiche del monito che il meglio è spesso nemico del buono), di togliere dalla disponibilità allargata strumenti preziosi di acquisizione delle informazioni. L'imposizione di un obbligo generale di aggiornamento degli archivi on-line, in definitiva, minaccia di tradursi, laddove non elusa attraverso la dislocazione geografica dei siti e dei server in altri stati nazionali, quanto meno in una

---

#### Nota:

(9) Ovviamente il tema coinvolge, in termini simili, anche gli archivi di immagini, video e quant'altro.



inevitabile e brusca contrazione del numero degli archivi, e ciò a discapito della ricchezza informativa di Internet.

Quanto al secondo profilo, ci si carica della fatica dell'ovvio col rimarcare che Internet - tralasciando per il momento l'attività dei singoli utenti che immettono contenuti in Rete, ad esempio tramite i *social network*, sulla quale v. *infra* - è popolata da tanti piccoli o medi *provider*, per la più parte senza organizzazione ed alcuna professionalità, che inseriscono contenuti quando vogliono, li aggiornano se e quando ne hanno la possibilità, assumendo spesso come principale obiettivo solo quello di immettere *on-line* dati ritenuti di interesse degli utenti, o di alcuni utenti, il tutto con spese minime ed oneri di gestione ridottissimi, il che consente a chiunque di accedere a questi contenuti senza costi e, dunque, in modo libero e diretto. Per operatori di struttura così essenziale l'obbligo di aggiornamento suonerebbe condanna a morte. Anche se, per assurdo, lo si volesse imporre ai soli *provider* importanti - ma la sentenza in esame non si presta ad una simile lettura -, bisognerebbe considerare quanto già si è detto, ossia che, per costoro, lo sforzo necessario potrebbe risultare talmente oneroso, anche in ragione dei volumi di dati riversati in rete, da non essere praticabile, se non a condizione di ribaltare i pesantissimi oneri del controllo sui fruitori e, quindi, di offrire l'accesso all'archivio solo agli utenti sottoscrittori di un abbonamento o comunque disposti a pagare un prezzo (salato).

In ogni caso, dunque, ad essere pregiudicata sarebbe la ricchezza attuale che fa di Internet un contenitore pressoché infinito di informazioni, nel quale ogni utente, spesso molto rapidamente, è in grado di rinvenire l'informazione che cercava. E qui si apre un'altra questione rilevante su cui la recente sentenza della Cassazione non pare esaustiva, come si vedrà nel paragrafo che segue.

#### 4. Il ruolo svolto dai motori di ricerca del Web e l'errata qualificazione dell'interesse protetto in termini di diritto all'oblio

Un documento, o più in generale un qualsiasi dato, una volta caricato in Internet e reso disponibile ai naviganti, esce dalla sfera di esclusiva disponibilità dell'autore ovvero di colui che lo ha riversato *on-line* o, comunque, del sito sorgente, e cioè del primo sito nel quale il dato è apparso, in quanto esso può essere copiato e, dunque, memorizzato da altri siti e può essere raggiunto e rintracciato tramite i c.d. motori di ricerca (10).

Proprio i motori di ricerca in Internet - piuttosto che fungere da soggetti neutrali rispetto all'attività di mediazione tra utenti ed informazioni, come erroneamente li considera la Cassazione nella sentenza in esame (11) - svolgono un'attività e interpretano un ruolo particolarmente delicati ed importanti. In definitiva, infatti, così come normalmente succede leggendo un periodico *off-line*, anche visitando un certo sito Internet può capitare di imbattersi in un'informazione non specificamente cercata. Ciò si verifica, ad esempio, quando l'utente si collega ad un sito giornalistico per leggere le notizie proposte nella *home page*, in quanto assume che siano le più importanti o le più fresche. È, tuttavia, di gran lunga più comune che, al contrario, il cibernauta acceda alla notizia dopo averla ricercata, più o meno direttamente, consultando un motore di ricerca. In tal caso non è il *content provider* a proporre la notizia agli utenti - così come fa l'editore con il quotidiano tradizionale - perché la notizia sta lì, disponibile sul Web chissà da quanto, ma essa viene rinvenuta solo in quel momento perché il rinvenimento costituisce l'esito dell'attività compiuta dal motore di ricerca debitamente interrogato dall'utente.

Dunque, nel caso di specie non si pone il problema di tutelare il diritto all'oblio che, per quanto ricordato nel precedente paragrafo, viene comunemente inteso in termini di diritto del singolo a che un certo fatto della sua vita privata, in una data epoca oggetto di interesse pubblico, venuto meno tale inte-

---

#### Note:

(10) Un motore di ricerca (in inglese *search engine*) è un sistema automatico che analizza un insieme di dati, spesso da esso stesso raccolti, e restituisce un indice dei contenuti disponibili classificandoli in base a formule statistico-matematiche che ne indicano il grado di rilevanza data una determinata chiave di ricerca. Riguardo al "Web" sono denominati motori di ricerca i siti che offrono il servizio *on-line* di rinvenimento in tempo reale dei contenuti di Internet, pubblicati su altri siti, c.d. siti sorgente, che possono soddisfare le esigenze dell'utente, individuati in funzione delle parole che l'utente immette nel motore e dunque usa per svolgere la sua ricerca.

(11) Al tema occorre dedicare una riflessione approfondita che in questa sede non è dato svolgere. Sulla delicatezza del ruolo svolto dai motori di ricerca di Internet nel trattamento dei dati personali presenti *on-line* si è a più riprese pronunciato il Garante Privacy italiano, dapprima con un provvedimento del 10 novembre 2004, intitolato "*Reti telematiche e Internet. Motori di ricerca e provvedimenti delle Autorità indipendenti: le misure necessarie a garantire il c.d. diritto all'oblio*", doc. web n. 1116068, e successivamente con una serie di iniziative assunte nei confronti di Google di cui il Presidente dell'Autorità ha riferito nel *Discorso* tenuto in occasione della presentazione della *Relazione* annuale del 2006. Cfr. anche il "Parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca" adottato il 4 aprile 2008 dal "Gruppo di lavoro art. 29 per la protezione dei dati personali", reperibile sul sito [http://ec.europa.eu/justice\\_home/fsj/privacy/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_en.htm).

resse con il passaggio del tempo non venga riproposto all'attenzione della collettività, così che l'interessato non debba sentirsi per sempre indelebilmemente "marchiato" (12). Qui, infatti, non c'è qualcuno che propone, *rectius* ripropone, la vecchia notizia ad una comunità indistinta di possibili fruitori, incurante del fatto che nella comunità in questione l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia non è più sussistente. Ma c'è un interessato che, attraverso l'utilizzazione del motore prescelto, e dunque in ragione delle parole che utilizza per svolgere la ricerca, raggiunge la data informazione in quanto questa gli viene indicata, normalmente insieme ad altre, in risposta dal sistema stesso, il quale a sua volta la recupera, nel mare di informazioni che costituiscono Internet attualmente, da un sito sorgente su cui la notizia è pubblicata da tempo, oppure, nel caso in cui la risorsa originale sia irraggiungibile, dalla propria "memoria cache".

Infatti, tramite la funzione c.d. "copia cache" molti motori di ricerca operanti sul Web, mettono a disposizione degli utenti una copia di dati testuali di ogni pagina archiviata per quando la risorsa originale sia irraggiungibile. In questo modo, essi finiscono per svolgere una vera e propria attività di memorizzazione di tutti i contenuti della Rete, finalizzata a far sì che Internet non dimentichi nulla, e cioè che nulla possa essere distrutto di ciò che è stato, almeno una volta, messo *on-line*.

La conseguenza dell'osservazione appena svolta è che, se anche, alla luce della sentenza in esame, chi archivia dati su Internet periodicamente li cancellasse o li volesse rendere non più visibili agli utenti perché non aggiornati, quelli sarebbero, in larga parte, rinvenibili senza problemi dagli utenti all'esito dell'interrogazione dei motori di ricerca che utilizzano la "funzione cache". Ed anche in questa prospettiva la soluzione adottata dalla Cassazione nell'odierna pronuncia non pare particolarmente indovinata.

### 5. Memoria umana ed Internet

Come si cennava poc'anzi a proposito della funzione di "copia cache", e come è stato recentemente affermato, «dimenticare è umano ma Internet non vuole dimenticare» (13). La Rete, infatti, sa bene che gran parte del fascino e dell'attrattività che essa esercita sugli utenti consiste proprio nella sua capacità di contenere all'infinito, e cioè senza limiti di spazio e di tempo, informazioni e dati di qualsiasi tipo e specie. In altre parole, e capovolgendo il discorso, se l'utente non avesse la ragionevole certezza di poter trovare *on-line*, compulsando il motore di ricerca

giusto, qualche (e, nella stragrande maggioranza dei casi, molto più che qualche) informazione su qualsiasi argomento, Internet oggi non sarebbe quel che è, e la storia del mondo degli ultimi anni sarebbe stata, con tutta probabilità, diversa.

È tecnicamente possibile cercare di contenere, limitare, filtrare o comunque, in qualche modo, gestire questo flusso disordinato e costante di dati, che si alimenta da ogni dove e in ogni istante (14)? Inoltre, ammesso che la risposta a tale domande sia positiva, può serenamente ritenersi che consentire un tale contenimento sia giuridicamente lecito ed economicamente opportuno?

Su queste domande, la cui lontana eco è percepibile leggendo la odierna sentenza della Cassazione, è attualmente aperto un interessante, ed epocale, dibattito a livello mondiale in particolare tra filosofi e tecnologi. Secondo alcuni, in ragione del rapporto antropologico tra uomo e memoria, occorre evitare che la rete aiuti a ricordare troppo a lungo perché l'essere umano ha bisogno di elaborare e, spesso, dimenticare, per potersi evolvere positivamente (15). Secondo altri, Internet determina un'inflazione della memoria anche perché nella società dell'informazione il bisogno di sapere, espresso dai cibernauti, sarebbe cresciuto più rapidamente della capacità umana di raccontare la storia. La situazione, in qualche modo paradossale, viene sintetizzata nell'espressione "troppa memoria uccide la storia" (16).

#### Note:

(12) Nella letteratura italiana, sul diritto all'oblio, tra gli altri, v. M. Mezzanotte, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009; S. Niger, *Il diritto all'oblio*, in G. Finocchiaro (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, Padova, 2007, 59; S. Morelli, voce *Oblio (diritto all')*, in *Enc. dir. agg.*, VI, Milano, 2002; E. Gabrielli (a cura di), *Il diritto all'oblio, Atti del convegno di studi del 17 maggio 1997*, Napoli, 1999; S. Morelli, *Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione (a proposito del cd "diritto all'oblio")*, in *Giust. civ.*, 1997, 515; G.B. Ferri, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, 801; T. Auletta, *Diritto alla riservatezza e "droit à l'oubli"*, in G. Alpa-M. Bessone-L. Boneschi-G. Caiazza (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, 127. In giurisprudenza, tra le pronunce più significative, v. Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Giur. it.*, 1985, 762; Cass. 9 aprile 1998, n. 3679, in *Foro it.*, 1998, 123; Trib. Roma 15 maggio 1995, in *Dir. inf.*, 1996, 427; e Trib. Roma, ord. 20/27 novembre 1996, in *Dir. aut.*, 1997, 372.

(13) In questi termini si esprime V. M. Schonberger, *Delete: the virtue of forgetting in the digital age*, Princeton University Press, USA, 2009, tradotto in italiano per i tipi di Egea: *Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale*, Milano, 2010.

(14) Cfr. F. Di Ciommo, *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vivi Down*, in *Dir. inf.*, 2010, 829.

(15) Cfr. Schonberger, *op. cit.*

(16) Così E. Hoog, *Memoire Année Zéro*, Parigi, 2009, la quale, in proposito, parla anche di «inflazione della memoria».

I propugnatori di tali tesi affermano, in buona sostanza, che anche nel terzo millennio è indispensabile recuperare la capacità di dimenticare i fatti del passato perché proprio tale attitudine gioca, da sempre, un ruolo fondamentale nelle scelte personali, professionali e politiche dell'umanità. E auspicano, da un lato, che si consenta la pubblicazione in rete di contenuti a tempo o a scadenza, dall'altro, che gli internauti siano resi edotti della necessità di non abbandonare, per un tempo indefinito e potenzialmente lunghissimo, alla deriva telematica, frammenti del proprio presente destinati a divenire preziose tessere del mosaico della propria identità digitale (17).

Di opinione ancora diversa sono quanti, valorizzando le peculiarità tecniche di Internet e ragionando in termini innovativi circa i rapporti umani incisi dalle nuove tecnologie di rete, propongono soluzioni finalizzate a riconoscere maggior peso specifico all'interesse della collettività, e dei suoi singoli membri, a conoscere, informarsi, essere informati e informare (art. 21 Cost.), piuttosto che a quello a far dimenticare fatti specifici che possono, per qualche ragione (anche idiosincratice), arrecare fastidio agli interessati. Chi è su queste posizioni afferma - in modo plastico, ma efficace - che chiunque voglia dimenticare è padrone di tentar l'impresa, ma il diritto a che altri dimentichino costituisce pretesa insana, che invade uno spazio che non appartiene al singolo (18). Intesa in questo senso, paradossalmente, la pretesa dell'interessato sembra violare, in qualche modo, la riservatezza, o comunque le potenzialità della memoria di ognuno degli altri consociati, nonché della memoria collettiva, la quale, peraltro, nell'era digitale tecnicamente non conosce limiti, ed in definitiva il diritto dell'uomo alla conoscenza, cui la memoria è da sempre finalizzata.

Né, rispetto a tali ultime considerazioni, sembra giocare un ruolo necessariamente negativo il fatto che la memorizzazione delle informazioni in Internet sia, o appaia, casuale, confusa, ingovernabile (ma sul punto cfr. il paragrafo 9), giacché molti antropologi, filosofi e studiosi delle scienze naturali, ed in particolare molti cognitivisti, sono concordi nel sostenere che «l'accumulo della conoscenza avvenga per linee spezzate, anziché continue; attraverso false partenze, correzioni, dimenticanze, riscoperte; grazie a filtri e schemi che accecano e fanno vedere nello stesso tempo» (19).

Da qui si può ricavare l'importanza delle "tracce", anche della tracce lasciate *on-line*, e cioè della possibilità di mantenere memoria di tutto, sebbene in modo disordinato. Ed anzi, in questa prospettiva,

sembra possibile sostenere che più disordinata e casuale risulta l'archiviazione delle informazioni, più tale conservazione risulterà neutra rispetto ai contenuti, e dunque rispettosa degli stessi. In altre parole, l'archiviazione organizzata influenza il contenuto dell'informazione alterando, quanto meno, il sistema percettivo della stessa. Al contrario, una memorizzazione diffusa ed incontrollata, lasciata alla libera attività di chiunque intenda diffondere una notizia (ovviamente, sempre che questa sia vera), potrebbe addirittura favorire l'accesso alla conoscenza dei fatti per ciò che sono, o sono stati (20).

La necessità di affrontare in modo efficace l'inevitabile *trade-off* tra tutela giuridica dell'interesse all'oblio del singolo (inteso, con qualche forzatura, in senso ampio anche come interesse a che gli altri abbiano sempre una percezione il più possibile aggiornata circa la mia identità) e difesa dell'interesse individuale e collettivo a conoscere non costituisce, in sé, un portato della rivoluzione digitale (o telematica, che dir si voglia). Sebbene senz'altro i nuovi *media* l'abbiano enfatizzata.

Già Richard Posner, in un celebre (quanto controverso) articolo del 1978 (21), ricordava che, a prescindere da Internet, «una tipica questione di *privacy* è se una persona debba avere un diritto a nascon-

---

**Note:**

(17) Così ancora Schonberger, *op cit.*

(18) Così C. Blengino, *Dimenticami: c'è il copyright sui miei dati*, in <http://www.ilpost.it/carloblengino/2012/02/06/il-copyright-sui-miei-dati/>

(19) Cfr. C. Ginzburg, *Il filo e le tracce*, Bologna, 2006, in particolare 111, ma anche M. Ferraris, che nel suo recente *Documentabilità. Perché è necessario lasciare tracce*, Roma-Bari, 2009, in part. 250, definisce la traccia come «ogni forma di modificazione di una superficie che vale come segno o come promemoria per una mente capace di apprenderlo come tale», e spiega come "tener traccia" abbia una doppia valenza di tracciare e registrare, processo che si completa nella "iscrizione", una traccia codificata il cui significato è accessibile almeno a due persone. Se si assume questo modello si accetta il passaggio dal paradigma della *prescrizione* a quello della *iscrizione/descrizione*; cioè da un paradigma fondato sulla gerarchia e l'autorità della organizzazione e comunicazione delle informazioni ad un paradigma fondato sulla reciprocità e la condivisione, da uno fondato sull'idea di continuità e linearità del divenire umano ad uno fondato, più realisticamente, sulla discontinuità.

(20) Così sostanzialmente accade *on-line*, dove il vero importante filtro è svolto dai motori di ricerca, che archiviano le informazioni e comunque, anche a prescindere da questo, e cioè anche rispetto ai contenuti che non archiviano direttamente, rispondono alle ricerche degli utenti, sulla base di algoritmi complessi legati a logiche tecniche ma anche commerciali, e dunque in modo tutt'altro che casuale.

(21) R.A. Posner, *The right of privacy*, 12 *Georgia L. Rev.* 33 (1978), poi ripreso nel celebre manuale *Economic Analysis of Law*, V ed., New York, 1998, 46, e (2005) nel blog gestito con Gary Becker.



dere fatti imbarazzanti che la riguardano», ed osservava come in ciò «l'economista individua un parallelo con gli sforzi dei venditori di nascondere vizi occulti nei propri prodotti». Più precisamente, per restare nel paragone, si potrebbe dire che «una persona si vende tentando di persuadere potenziali controparti relazionali - un datore di lavoro, una fidanzata, persino una conoscenza occasionale - circa le sue buone qualità». E rispetto a ciò bisogna chiedersi se sia lecito e opportuno, oltre che economicamente efficiente, che l'ordinamento giuridico incoraggi, apprestando gli opportuni strumenti di tutela, chi voglia nascondere i suoi "vizi occulti". La risposta, a detta di Posner, almeno dal punto di vista economico è di segno negativo, con l'avvertenza che sarebbe diverso se «ciò che si maschera fosse non già un dato imbarazzante, ma una superba ricetta culinaria» perché in questo secondo caso «la segretezza è un metodo per sostanziare un informale *property rule*» (22). A ben vedere, si potrebbe aggiungere che quest'ultimo caso è diverso dal primo anche, e soprattutto, perché la ricetta culinaria in sé non costituisce, neanche indirettamente, un elemento in grado di incidere sulla percezione collettiva della personalità del singolo, salvo che ad essere coperta da segretezza non sia la ricetta in sé, ma l'identità del suo primo ideatore. In buona sostanza, la ricetta culinaria è un dato esterno all'identità personale, e dunque al patrimonio morale, dell'individuo, anzi di qualsiasi individuo, e dunque può costituire oggetto di una privativa commerciale o industriale, che si può tradurre anche nel diritto alla piena segretezza, laddove, invece, le informazioni che concernono, in qualche modo, detto patrimonio morale, una volta divenute di pubblico dominio per volontà dell'interessato o nell'ambito di una vicenda di cronaca, è legittimo che restino a disposizioni di tutti.

Come evidente, il tema si presta ad infinite possibilità di approfondimento, anche perché - al di là del (potremmo dire ormai classico) problema relativo al bilanciamento tra il diritto di informare, informarsi ed essere informati (art. 21 Cost.) ed il diritto alla *privacy* o all'oblio, inteso nel senso ampio chiarito (art. 2 Cost.) (23) - oggi nei *social network*, come già accennato, centinaia di milioni di persone ogni giorno immettono volontariamente dati personali propri ed altrui, anche molto sensibili, più o meno consapevoli che la memoria di Internet non dimenticherà mai nulla di tali dati, i quali, se anche oggi inseriti in un circuito protetto da credenziali di accesso in qualche modo selettive, potrebbero in futuro divenire, sul piano squisitamente tecnico, e dunque a prescindere dalla liceità giuridica di una tale

eventualità, di libera fruizione. E ciò sebbene il titolare degli stessi possa, da un momento all'altro, decidere di non condividerli più con alcuno sulla piattaforma telematica, ovvero sul sito, su cui essi sono stati inizialmente riversati.

## 6. I tentativi di intervento legislativo

In Italia, nel 2009, è stato presentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge che si propone di disciplinare il c.d. diritto all'oblio in Internet, stabilendo tra l'altro che: «decorso un lasso temporale, variabile a seconda della gravità del reato, e salvo che risulti il consenso scritto dell'interessato, non possano più essere diffusi o mantenuti [online] immagini o dati, anche giudiziari, che consentano, direttamente o indirettamente, l'identificazione della persona già indagata o imputata, sulle pagine Internet liberamente accessibili dagli utenti oppure attraverso i motori di ricerca esterni al sito web sorgente» (24). Più in particolare, trascorso un certo intervallo di tempo dal verificarsi di taluni eventi giudizialmente rilevanti, l'interessato, ovvero la persona cui i dati personali si riferiscono, dovrebbe avere il diritto di richiedere "ai siti Internet ed ai motori di ricerca" la rimozione delle immagini e delle informazioni che lo riguardano.

In Francia, in assenza di una normativa in argomento, è stata firmata il 30 settembre 2010 la "Charte du droit à l'oubli dans les sites collaboratifs et les moteurs de recherche", e cioè una sorta di codice di autocondotta con la quale alcuni tra i principali provi-

### Note:

(22) A proposito della "provocazione" posneriana, già R. Pardolesi, *Dalla riservatezza alla protezione dei dati personali: una storia di evoluzione e discontinuità*, in *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, Milano, 2003, in particolare 43-44, osservava come «l'azzeramento del passato transita attraverso un percorso di autentico riscatto e non per la scorciatoia rappresentata dalla selezione opportunistica di ciò che si vuol far conoscere di sé», e chiosava evidenziando che «esiste, per tagliar corto con un discorso che ci porterebbe molto lontano, un interesse a sapere, non meno rilevante di quello contrapposto a celare».

(23) Da notare, peraltro, come la pronuncia della Cassazione del 5 aprile 2012, qui analizzata, ribadisca a più riprese il convincimento, alquanto isolato in dottrina (e, francamente, piuttosto controintuitivo), che il diritto alla riservatezza rimonta agli artt. 21 e 2 Cost.

(24) Il disegno di legge, attualmente al vaglio della Commissione Giustizia, è il n. 2455/2009. La proposta, presentata dall'on. Carolina Lussana, mira a regolamentare il diritto all'oblio attraverso l'eliminazione dal Web, dopo un periodo prestabilito, delle informazioni configgenti con la *privacy* individuale. In particolare, si vuol fissare la permanenza in rete della notizia da un minimo di un anno (per i reati minori) fino a 20 anni (per quelli più gravi). All'inottemperante proprietario del sito verrebbe irrogata una sanzione dai 5.000 ai 100.000 euro.



der di Internet operanti Oltralpe si sono impegnati ad adottare le soluzioni tecniche condivise per tutelare il diritto all'oblio on-line. Sennonché, l'accordo privato in questione non è stato firmato da "Google" né da "facebook".

Il tema è stato recentemente fatto oggetto di specifica attenzione anche da parte del legislatore europeo. Nell'ambito del dibattito sulla riforma della *privacy*, ed in particolare all'interno della proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio «concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati», presentata dalla Commissione lo scorso 25 gennaio (25), è stato sancito il principio per cui i cittadini europei hanno diritto al pieno controllo sui propri dati. Il considerando 53 spiega che «ogni persona deve avere il diritto di rettificare i dati personali che la riguardano e il diritto all'oblio, se la conservazione di tali dati non è conforme al presente regolamento. In particolare, l'interessato deve avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati». L'indicazione si trova trasfusa nell'art. 17 della proposta di regolamento.

Secondo Viviane Reding, la Commissaria UE per la Giustizia, in ragione della riforma che entrerà in vigore con l'adozione del regolamento, i fornitori di servizi *on-line* saranno obbligati a passare dalla regola dell'*opt-out* (i dati dell'utente, a meno di una sua esplicita richiesta, appartengono al fornitore) a quella dell'*opt-in* (i dati appartengono solo all'utente, è lui a decidere come usarli, dovendo fornire un consenso espresso al trattamento degli stessi da parte dei terzi). Il che comporterà, tra l'altro, la possibilità per l'interessato di chiedere «che i propri dati personali siano cancellati o trasferiti altrove e non siano più processati laddove non siano più necessari in relazione alle finalità per cui erano stati raccolti». Ulteriori elementi di novità recati dalla proposta di regolamento concernono: 1) l'obbligo di tenere aggiornato ogni cittadino sul trattamento e la gestione dei propri dati da parte di aziende con sede locale in Europa, in virtù del quale i titolari del trattamento dovranno indicare il tipo di dati che posseggono, gli scopi per cui verranno usati, l'eventuale trasferimento a terzi dei dati ed il periodo di conservazione all'interno del database; 2) l'obbligo di informare i cittadini-utenti sui rischi connessi al trattamento in modo tale che questi non perdano il controllo sui propri dati e da essere sicuri che questi non vengano in qualche maniera usurpati; 3) l'applicazione

di una regola individuata dall'espressione "*privacy by default*", a tenore della quale l'utilizzo dei dati per scopi diversi da quelli specificati, in assenza di altro motivo che renderebbe il trattamento comunque legittimo, dovrebbe essere autorizzato solo dall'esplicito consenso dell'utente; 4) la previsione per cui le norme sulla *privacy* dei cittadini europei dovrebbero applicarsi indipendentemente dalla zona del mondo in cui i dati sono trattati e a prescindere dalla collocazione geografica del fornitore di servizi e di qualsiasi mezzo tecnico utilizzato per fornire il servizio; 5) l'obbligo per i *social network* di provare che la conservazione di una certa informazione è necessaria per la prestazione del servizio reso all'interessato e di avvertire tempestivamente l'utente (si prevede un "*alert*" entro 24 ore) qualora i suoi dati personali vengano utilizzati da altri in modo illegittimo.

Se la proposta di regolamento verrà effettivamente approvata così come formulata originariamente, al momento è impossibile prevederlo. Quel che appare certo è che si tratta di un testo normativo ambizioso e forse fin troppo protettivo nei confronti degli utenti, e dunque gravido di oneri formali a carico dei *provider*.

Altra certezza è che l'articolato regolamentare in parola, malgrado la cennata severità nei confronti dei titolari dei trattamenti, non consentirà ai cittadini europei di richiedere la rimozione di dati che li riguardano dai *database* delle testate giornalistiche, in quanto esiste un'espressa previsione in tal senso finalizzata a tutelare il diritto di cronaca e, più in generale, il diritto di informare e di essere informati (26). Quanto dire che l'odierna decisione della Cassazione

---

**Note:**

(25) La proposta è stata presentata unitamente alla proposta di direttiva sulla «tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati».

(26) Il citato art. 17 della proposta di regolamento, tra l'altro, prevede precise ipotesi in cui, a dispetto del passaggio di tempo, il responsabile del trattamento non ha l'obbligo di procedere alla cancellazione dei dati pubblicati in Internet. Tra queste ipotesi, vi è quella per cui la conservazione dei dati è resa necessaria per tutelare «l'esercizio del diritto alla libertà di espressione in conformità dell'art. 80». Il richiamato art. 80, infatti, dispone espressamente che «gli Stati membri prevedono, per il trattamento dei dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni concernenti i principi generali di cui al capo II, i diritti dell'interessato di cui al capo III, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento di cui al capo IV, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali di cui al capo V, le autorità di controllo indipendenti di cui al capo VI e la cooperazione e la coerenza di cui al capo VII, al fine di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e le norme sulla libertà d'espressione».

italiana non pare destinata a lasciare tracce indelebili nel percorso ad ostacoli che è attualmente il tentativo di regolazione giuridica di Internet.

### 7. La posizione del Garante per la protezione dei dati personali

In Italia il Garante per la *privacy* è intervenuto in tema di diritto all'oblio, o più in generale all'identità personale, molto spesso negli ultimi anni al fine dichiarato di evitare che l'operatività dei motori di ricerca del Web determini il rischio di "gogne elettroniche".

In un caso emblematico del 2004, al ricorrente era stata erogata una sanzione da parte della Autorità garante della concorrenza e del mercato e di tale circostanza era stata data notizia sul sito Internet dello stesso ente. Da qui le lagnanze dell'interessato, il quale, invocando il diritto alla riservatezza, chiedeva al Garante di imporre la rimozione dal sito del contenuto per lui dannoso ovvero di trovare le modalità tecniche per impedire che una ricerca svolta da chiunque sui comuni motori di ricerca, utilizzando come chiavi il suo nome e cognome, potesse indirizzare l'utente curioso a detto contenuto.

La decisione dell'Autorità, che ha concluso il giudizio in data 10 novembre 2004 (27), si snoda attraverso un percorso logico condivisibile, ma perviene ad una soluzione che, come si dirà più oltre, rischia di rivelarsi in concreto inidonea a realizzare le finalità perseguite.

Essa muove dalla considerazione per cui, decorsi determinati periodi, la diffusione istantanea e cumulativa su siti Web di dati personali relativi a una pluralità di situazioni riferite ad un medesimo interessato può comportare un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti e legittimi interessi quando si tratta di provvedimenti risalenti nel tempo e che hanno raggiunto le finalità perseguite. Rispetto a tale criticità, a dire del Garante, il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che le decisioni e le sentenze dell'autorità giudiziaria possano essere rese accessibili anche attraverso Internet, ma nel rispetto di alcune specifiche cautele (art. 51, comma 2, del Codice), tra cui figura la possibilità per l'interessato di chiedere per motivi legittimi che sia apposta sull'originale del provvedimento un'annotazione volta a precludere la diffusione delle generalità e dei dati identificativi riportati nelle decisioni medesime (art. 52, comma 4). A tal riguardo, tuttavia, la pronuncia correttamente sottolinea che tale cautela non opera, allo stato, per decisioni di autorità amministrative.

Quindi, acclarato che non esisteva nel caso specifico un diritto dell'interessato a chiedere l'oscuramento delle proprie generalità - e ciò in ragione del dovere di trasparenza della pubblica amministrazione, consistente anche nel rendere i provvedimenti, salve ipotesi straordinarie, integralmente conoscibili per i terzi -, la pronuncia del Garante esplora la possibilità di bilanciare tal ultimo interesse con quello dell'interessato a evitare che, attraverso una qualsiasi ricerca svolta in Internet, chiunque possa accedere al provvedimento oramai datato, in ragione del semplice inserimento del nome e del cognome del primo nel motore di ricerca prescelto.

La questione appare ben circoscritta. L'esigenza di bilanciamento qui indagata potrebbe, in teoria, essere efficacemente perseguita facendo leva sulla differenza, propria di Internet, tra ricerca specifica della notizia e ricerca generica. Il punto, dunque, non è impedire ai terzi di accedere all'informazione non gradita all'interessato, che invece è bene rimanga archiviata e disponibile il più a lungo possibile, per esigenze di trasparenza della pubblica amministrazione ma anche in ragione di quanto detto sopra circa l'importanza della memoria collettiva e le peculiarità di Internet. Conta piuttosto la realizzabilità tecnica di una soluzione che, ferma restando la possibilità per chi nutre una curiosità specifica alla notizia di ritrovarla cercandola direttamente sul sito sorgente (e cioè sul sito nel quale essa è istituzionalmente, o comunque originariamente, pubblicata), impedisca che la notizia sia offerta a chiunque cerca informazioni generiche sul protagonista della stessa. Come sopra cennato, questa è anche la soluzione valorizzata nella proposta di legge attualmente pendente nel Parlamento italiano. E in tale prospettiva si pone il Garante quando, nella decisione in questione, conclude stabilendo che ogni provvedimento amministrativo, se coinvolgente dati personali, trascorso un congruo periodo di tempo idoneo a ritenere che sia venuto meno l'interesse pubblico diffuso alla sua conoscenza, deve essere collocato in una pagina del sito sorgente accessibile solo dall'indirizzo Web dello stesso, e non reperibile in caso di consultazione di un motore di ricerca esterno a tale sito (28).

#### Note:

(27) La pronuncia, datata 10 novembre 2004, doc. web n. 1116068, è reperibile sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

(28) La decisione si conclude anche con l'ordine del Garante, impartito ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice della *privacy*, di adottare le seguenti due misure: 1) «entro tre mesi [...] l'Autorità resistente istituirà, nell'ambito del proprio sito web, una  
(segue)

Il principio è analogo a quello affermato a più riprese nella copiosa giurisprudenza del Garante in materia di archiviazione *on-line* di notizie, messe così a disposizione degli utenti, da parte di siti che perseguono finalità giornalistiche. Nell'ambito di tale giurisprudenza, si è andata, infatti, cristallizzando una condivisibile prassi che si fonda sulla distinzione tra ipotesi in cui vi è un interesse pubblico diffuso attuale a conoscere la notizia, rispetto alle quali non viene giustificata nessuna limitazione alla reperibilità delle informazioni su Internet (29), e ipotesi in cui tale interesse diffuso è venuto meno, o comunque non c'è, sì che possono ammettersi restrizioni alla fruibilità *on-line* della notizia (30).

Concretamente tale restrizione si traduce nell'imposizione ai gestori dei siti sorgente - da parte del Garante e su ricorso dell'interessato - dell'obbligo di «adottare [entro termini che, peraltro, relativamente a questioni medesime e medesimi *content provider*, incomprensibilmente variano, a seconda dei casi, dai 40 ai 60 giorni] ogni misura tecnicamente idonea a evitare che le generalità del ricorrente contenute nell'articolo pubblicato *on-line* oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet [...]» (31).

La prassi in parola viene argomentata nei provvedimenti più recenti sulla base delle seguenti osservazioni: 1) il trattamento dei dati dell'interessato, in origine effettuato per finalità giornalistiche, a seguito della conservazione nell'archivio *on-line* del testo dell'articolo a suo tempo pubblicato, rientra tra i trattamenti effettuati per fini storici; 2) tale ulteriore finalità, per espressa previsione normativa (art. 99, comma 1, del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, rendendo pertanto lecito il perdurante trattamento, pur in assenza di espresso consenso dell'interessato; 3) ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali soltanto ove essi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati; 4) è infondata, dunque, la richiesta volta a ottenere la cancellazione dei dati personali dall'archivio *on-line* di una testata giornalistica, stante la liceità di tale trattamento; 5) infondata è altresì la richiesta di aggiornamento dei dati riferiti nell'articolo già oggetto di pubblicazione e successivamente di archiviazione *on-line*, non potendosi disporre un intervento modificativo

e/o integrativo del contenuto di un articolo che, nato come espressione di libera manifestazione del pensiero, viene in seguito legittimamente conservato, per finalità di documentazione, all'interno di un archivio che, benché informatizzato, svolge pur sempre la medesima funzione degli archivi cartacei; 6) viceversa, quando si accerti la mancanza di un interesse pubblico diffuso ed attuale rispetto alla notizia, bisogna che il responsabile del sito adotti le misure tecniche idonee ad escludere l'indicizzazione dell'articolo in questione da parte dei motori di ricerca esterni al suo sito Internet, rendendo, per converso, l'articolo in questione rinvenibile esclusivamente attraverso la consultazione diretta dell'archivio *on-line* e dunque, eventualmente, attraverso l'utilizzazione del motore di ricerca interno al suo sito (32).

## 8. Alla ricerca della soluzione tecnica utile a rendere non reperibili alcuni contenuti tramite i comuni motori di ricerca

Sotto il profilo tecnico, e cioè in tema di modalità

### Note:

(continua nota 28)

sezione (nella quale collocare la predetta decisione del 1996) liberamente consultabile telematicamente accedendo allo stesso indirizzo web, ma tecnicamente sottratta alla diretta individuabilità delle decisioni in essa contenute per il tramite dei comuni motori di ricerca esterni»; e 2) «entro lo stesso termine dei tre mesi, l'Autorità individuerà, altresì, il periodo temporale entro il quale si potrà ritenere proporzionato, in rapporto alle finalità perseguite, mantenere sul sito provvedimenti (come, allo stato, quello del 2002 relativo ai ricorrenti) direttamente individuabili anche tramite motori di ricerca esterni».

(29) Così, tra le altre, le decisioni del Garante, tutte reperibili sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), 2 ottobre 2008, doc. web n. 1557445, 12 febbraio 2009, doc. web 1601624, 22 maggio 2009, doc. web n. 1635938, 28 maggio 2009, doc. web n. 1535910, 18 febbraio 2010 doc. web n. 1706475.

(30) Così, tra le altre, le decisioni del Garante, tutte reperibili sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), dell'11 dicembre 2008, doc. web n. 1582866, 11 dicembre 2008, doc. web n. 1583162, 19 dicembre 2008, doc. web n. 1583152, 25 giugno 2009, doc. web n. 1635966, 15 gennaio 2009, doc. web n. 1589209, e 8 aprile 2009, doc. web n. 1617673.

(31) Così, testualmente, *ex ceteris*, la citate decisioni del Garante dell'11 dicembre 2008, del 19 dicembre 2008, del 15 gennaio 2009, dell'8 aprile 2009 e del 25 giugno 2009. Cfr. anche, la decisione 24 giugno 2011, doc. web n. 1832491. Tutte le decisioni sono reperibili sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

(32) In questi termini, *ex ceteris*, le decisioni del Garante 19 maggio 2011, doc. web n. 1821331, 29 settembre 2010, doc. web n. 1763552, e 23 settembre 2010, doc. web n. 1762090. Cfr. anche le decisioni 16 giugno 2010, doc. web n. 1734973, 22 luglio 2010, doc. web n. 1748818, 23 marzo 2011, doc. web n. 1807050, 19 maggio 2011, doc. web n. 1821331, 24 giugno 2011, doc. web n. 1832491, 16 febbraio 2012, doc. web n. 1882081, e 21 marzo 2012, doc. web n. 1892254. Tutte le decisioni sono reperibili sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

attraverso cui limitare la reperibilità dei contenuti da tutelare tramite motori di ricerca esterni, deve notarsi che, nella citata decisione del 10 novembre 2004, il Garante aveva ritenuto di non poter accogliere la richiesta del ricorrente di ordinare al responsabile dell'archivio di scegliere quali parti dei propri documenti rendere rilevabili dai motori di ricerca a seconda delle parole utilizzate da chi compie la ricerca, così da nascondere le generalità dell'interessato se la ricerca non viene svolta attraverso le parole chiave *ex ante* collegate, proprio dal predetto responsabile del sito, a tali generalità.

Tale soluzione, a ben vedere, avrebbe avuto il pregio di consentire la integrale visione del documento amministrativo, completo di generalità e altri dati personali, solo a chi svolga una ricerca mirata. Ad avviso del Garante, tuttavia, essa risulta impraticabile in quanto incompatibile con il "reale funzionamento dei motori di ricerca standard", *id est* quelli a maggiore diffusione, la cui azione nella fase di raccolta delle informazioni sulle pagine disponibili nel Web (fase di *grabbing* e di successiva indicizzazione) è influenzabile dal singolo amministratore di un sito soltanto tramite la compilazione del file "robots.txt", previsto dal "Robots Exclusion Protocol", o tramite l'uso del "Robots Meta tag" (33).

Tali convenzioni prevedono la possibilità per il gestore di un sito Web di escludere selettivamente alcuni contenuti dall'azione di uno o più motori di ricerca. Oggetto dell'esclusione o della limitazione di accesso resta, però, sempre la pagina Web o l'insieme di pagine Web o di *link* in essa contenuti, anziché singole parole chiave o specifiche clausole di ricerca composte con operatori logici. Ciò, avviene sia con il "Robots Exclusion Protocol", sia con il ricorso ai "Robots Meta tag" da inserire nel codice delle pagine da visualizzare. Un'azione su singole parole chiave - come notava il Garante sempre nella pronuncia del 10 novembre 2004 - sarebbe possibile, ma soltanto "in positivo". L'amministratore del sito, infatti, può promuovere la rilevabilità di alcune pagine Web inserendo, con opportuni comandi, determinate *keyword* che possono anche non corrispondere a parole presenti nel documento pubblicato. Viceversa, non risulterebbe allo stato tecnicamente praticabile la soluzione volta a far sì che i nominativi degli interessati contenuti nelle decisioni pubblicate sul sito siano rilevabili da motori di ricerca solo mediante l'associazione di più parole chiave che uniscano il nominativo dei ricorrenti alla materia trattati nei provvedimenti.

In coerenza con tale impostazione, anche nelle decisioni in materia di archiviazione di articoli giornali-

stici il Garante si guarda bene dallo stabilire che il responsabile dell'archivio deve rendere visibili le generalità dei protagonisti della notizia soltanto quando il cibernauta ha svolto la ricerca tramite alcune parole chiave, così dimostrando il proprio interesse specifico per la questione, piuttosto che altre. Mentre, caso per caso - e cioè, sempre che non sussista un interesse pubblico diffuso ed attuale a conoscere la notizia, ovvero che il gestore dell'archivio non abbia già provato in giudizio di aver provveduto ad impedire la indicizzazione dei contenuti contestati nei motori di ricerca esterni al proprio sito (34) -, sollecitato dal relativo ricorso, si limita ad ordinare al responsabile dell'archivio, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice della *privacy*, di adottare «ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che i dati personali del ricorrente contenuti negli articoli oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet» (35). E ciò, «anche, ad esempio, mediante predisposizione di distinte versioni o di differenti modalità di presentazione della pagine Web interessate a seconda dello strumento di ricerca utilizzato dagli utenti - motori di ricerca Internet o funzioni di ricerca interne al sito - o con modalità che l'Autorità si riserva, ove del caso, di valutare ai sensi dell'art. 150, comma 5, del Codice» (36).

La soluzione scelta dal Garante risulta, sul piano teorico, convincente. In concreto, però, essa sconta difficoltà operative di non poco momento. Per un verso pare tecnicamente assai difficile, per i responsabili degli archivi *on-line*, intervenire in modo selettivo sui contenuti dei documenti in funzione della reperibilità degli stessi tramite i comuni motori di ricerca, tanto che, come conferma la lettura delle più recenti decisioni del Garante, anche i gestori degli archivi più organizzati e importanti ad oggi adottano *tout court* come unica misura la richiesta ai mo-

#### Note:

(33) Si tratta, come spiega anche il Garante sempre nella citata decisione del 10 novembre 2004, «di convenzioni concordate nella comunità Internet dai soggetti che sviluppano i protocolli, e non di standard veri e propri, allo stato largamente accettate nel contesto dei motori di ricerca».

(34) In varie pronunce del Garante può leggersi che il responsabile del sito ha provato in corso di giudizio di aver impedito l'indicizzazione del documento, o contenuto, contestato ai motori di ricerca esterni, e ciò attraverso la compilazione del file *robots.txt*. Così, ad esempio, per fermarci alle più recenti, nelle citate decisioni del 23 marzo 2011, del 19 maggio 2011, 24 giugno 2011, del 21 marzo 2012 e del 16 febbraio 2012.

(35) Così, *ex ceteris*, le già citate decisioni del 19 maggio 2011, del 29 settembre 2010, e del 23 settembre 2010.

(36) Così, testualmente, le già citate decisioni dell'11 dicembre, del 19 dicembre 2008, dell'8 aprile 2009 e del 15 gennaio 2009.



tori di ricerca di non indicizzazione dell'intero documento contestato.

Per altro verso, detta soluzione pare sottovalutare la circostanza per cui, laddove un certo contenuto sia già stato pubblicato su Internet, è altissima la probabilità che un motore di ricerca o un altro sito lo abbia memorizzato, sicché l'eventuale rimozione dello stesso da una pagina Internet indicizzabile del sito sorgente non esclude affatto che esso risulti ancora reperibile attraverso la consultazione dei comuni motori di ricerca (37). In tale eventualità, la possibile ubicazione all'estero del sito memorizzatore rende la vicenda ancora più complessa e riduce di molto le speranze per l'interessato di riuscire a tutelare il proprio diritto a che l'articolo o, più in generale, il contenuto controverso non sia raggiungibile se non nell'ambito di una ricerca condotta all'interno del sito sorgente.

### 9. Archivi *on-line* e dinamismo dell'identità individuale: è la Rete, bellezza, la Rete!

Come anticipato nei paragrafi precedenti, la memoria in, e di, Internet attualmente sembra essere illimitata. Notizie, dati, immagini, audio, informazioni complete o frammenti di informazione sono sulla grande rete telematica a disposizione di chi riesce a scovarle, di chi vuole trovarle, di chi le cerca così come di chi in esse si imbatte per caso.

Informazioni riversate in rete da *content provider* organizzati così come da piccoli fornitori improvvisati, da siti istituzionali come da ciascun singolo navigatore, e dunque, più o meno consapevolmente, da centinaia di milioni di utenti che ogni giorno usano Internet per motivi professionali, ludici, culturali, relazionali o quant'altro, e a volte anche per tutti questi motivi insieme. Notizie vere e false, notizie autorevoli e non, prodotti digitali autentici e taroccati, copie di notizie e riproduzioni di notizie. Contenuti leciti ed illeciti. Di tutto, di più.

“È la Rete, bellezza, e tu non ci puoi fare niente!”, verrebbe da dire, parafrasando la celebre battuta di Humphrey Bogart ne “*L'ultima minaccia*”. È la Rete. Prendere o lasciare.

Al di là delle apparenze, non si tratta certo di un ingestibile e pericoloso ammasso di notizie confuse ed indistinte, ma di un'immensa piattaforma informativa, articolata in infiniti archivi (giacché ogni sito, ma anche all'interno del singolo sito una data sezione, è potenzialmente un archivio autonomo), navigabili all'interno e quindi esplorabili verticalmente, nonché collegati tra loro attraverso *link* o richiami, raggiungibili comunque, anche da utenti che non li

conoscono, attraverso l'utilizzazione dei motori di ricerca generici (38). Non si può, dunque, parlare di Internet facendo riferimento al solo concetto di memoria o di memorizzazione, in quanto la Rete, a ben vedere, costituisce un vero e proprio archivio (39), o meglio un mare di archivi, e cioè uno strumento di memorizzazione e ricerca, idoneo ad incidere significativamente sulla formazione e lo svolgimento della memoria individuale e collettiva.

E infatti, come noto, tradizionalmente sono considerati archivi tutte le raccolte di documenti organizzate razionalmente allo scopo di permettere un'agevole consultazione dei contenuti. Nel concetto di documento rientrano da tempo anche i supporti utili a memorizzare e riprodurre immagini, filmati e opere musicali, tanto che esistono archivi fotografici, cinematografici e audiofonici. Con l'avvento della tecnologia digitale non sembra potersi revocare in dubbio che in questa accezione del concetto di documento rientrino anche i “*file*”, di qualsiasi formato, intesi come supporto di memorizzazione e riproduzione di conversazioni, comunicazioni, notizie, immagini, filmati, libri, musiche e quant'altro. A voler essere tecnicamente più precisi deve riconoscersi che, in realtà, gli stessi singoli *file* altro non sono che archivi. Non a caso, il termine inglese “*file*”

#### Note:

(37) Il Garante è tornato più recentemente sul tema, se pure solo in chiave problematica, nella Relazione 2009, nella quale si legge che «con riferimento alla diffusione in Internet, si pone anche per questi archivi, l'interrogativo se, in quali casi, e fino a che punto sia utile ed opportuno disporre che i siti on-line dei giornali e degli altri media, o almeno quella parte che contiene gli archivi del passato, sia resa sempre e comunque accessibile ai motori di ricerca che catturano e decontestualizzano informazioni che, pur risalenti nel tempo, entrano così a far parte di un eterno presente, senza alcuna verifica della sussistenza di un ragionevole interesse pubblico a conoscerle».

(38) La memoria, a differenza degli archivi, non è necessariamente strutturata, in quanto può essere emozionale ed evocativa. Cfr. S. Vitali, *Memorie, genealogie, identità*, in L. Giuva-S. Vitali-I. Zanni Rosiello (a cura di), *Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti della società contemporanea*, Milano, 1997, 67; nonché Id., *Archivi, memoria, identità*, in Aa.Vv., *Storia, archivi, amministrazione*, Roma, 2004, 337. Per un'attenta riflessione sui molteplici significati e le ramificate implicazioni del concetto di memoria, v. in particolare P. Ricoeur, *La memoria, la storia, l'oblio*, a cura di D. Iannotta, Milano-Cortina, 2000. Sul rapporto tra archivi e memoria esiste oramai una consistente bibliografia, in specie, internazionale: cfr. B.L. Craing, *Selected Themes on the Literature on Memory and Their Pertinence to Archives*, in *The American Archivist*, 45 (2002)2, 276; L. Millar, *Evidence, Memory and Knowledge: The Relationship between Memory and Archives*, Vienna, 2004.

(39) In senso contrario pare esprimersi Finocchiaro, *op. cit.*, in part. 394, la quale sostiene che «le informazioni su Internet non sono archiviate, ma solo memorizzate», salvo precisare che «l'archivio è la tecnologia della memoria» e che in Internet «l'archivio può essere quello dei singoli archivi», potendosi forse intendere che ogni sito costituisce in Rete un archivio.

significa proprio “archivio”, ed il *file* informatico è comunemente inteso come un contenitore di informazione digitalizzata, nel quale, cioè, sono codificate, in sequenza di “byte”, informazioni leggibili solo da *software* (40). I *file*, a loro volta, sono immagazzinati e organizzati su dispositivi di archiviazione, come un disco rigido o un CD-ROM, attraverso un meccanismo - denominato, in gergo tecnico, “*file system*” - che consente di memorizzare, organizzare gerarchicamente, leggere, manipolare e modificare i dati contenuti nel *file* (41).

Tali rilievi confermano che non solo tutti i siti Internet che ospitano dati sono archivi, ma qualunque risorsa informatica in grado di supportare la memorizzazione di dati va considerata archivio. Così è a dirsi, ad esempio, per la “pagina” personale del *social network* “facebook”, in cui un utente registrato, e titolare di un proprio “profilo”, ha “postato” (*id est*, inserito), ed eventualmente posta periodicamente, notizie, pensieri, immagini, video e quant’altro, affinché siano disponibili *on-line* per lui e per una cerchia più o meno ampia di altri interessati, a seconda che tali contenuti siano resi visibili a tutti coloro che hanno accesso a “facebook” ovvero solo ai c.d. “amici”, e cioè ad un gruppo di utenti abilitati.

In definitiva, Internet, scomposto e ricondotto alla sua intima essenza, può essere considerato uno sconfinato contenitore di *file*, o rete di contenitori di *file*. Rispetto ai contenuti destinati ad essere memorizzati, e non solo veicolati (42), *on-line*, esso va senz’altro inteso, nella prospettiva strettamente giuridica qui indagata, come mega-archivio ovvero, secondo quanto già sopra cennato, se si preferisce, mare di archivi. E, dunque, come strumento senz’altro in condizione di influenzare la memoria, e di conseguenza l’identità, dell’uomo (43).

Ciò spiega meglio di qualunque altro riferimento come e perché nell’era digitale la tematica dei diritti della personalità rischi di essere stravolta dall’affermazione di nuovi *media* (44). E inoltre evidenzia una volta di più quanto la larga, massiva e diffusa utilizzazione di tali strumenti, in combinazione con altri importanti fenomeni sociali in atto, abbia prodotto, negli ultimi lustri, sull’uomo occidentale effetti antropologicamente rilevanti in termini di liquidità dei rapporti umani e dinamismo della personalità individuale (45).

Né deve stupire il fatto che gli archivi informatici, e più ancora gli archivi di Internet, siano governati da logiche, presentino caratteristiche e seguano processi affatto diversi dagli archivi tradizionali, visto che, come è stato efficacemente osservato, «nel corso della storia, il mutamento delle forme di dominio e

delle loro articolazioni istituzionali ha segnato in modo decisivo non solo la geografia degli archivi, cioè la loro aggregazione e loro organizzazione, ma anche le modalità della loro organizzazione, del controllo esercitato su di essi nonché, in ultima analisi, delle ragioni profonde che hanno sovrinteso alla loro stessa produzione e, soprattutto, alla loro tradizione e utilizzazione nel tempo» (46).

### 10. Conclusioni: l’informazione in Internet come risultato cooperativo e relativa regolamentazione giuridica

Una volta chiarito che, quando parliamo di Internet, parliamo di archivi, bisogna precisare che la finalità della singola archiviazione *on-line* va verificata di volta in volta in quanto un certo sito, o meglio una certa risorsa informatica su cui sono memorizzati dati, o l’attività che alimenta la memorizzazione sull’uno o sull’altra, potrebbero avere finalità gior-

#### Note:

(40) Così, tra l’altro, si legge alla voce “*file*” di Wikipedia, consultata il 17/05/2012 alla pagina Internet <http://it.wikipedia.org/wiki/File>.

(41) V. la voce “*file system*” di Wikipedia, consultata il 17 maggio 2012 alla pagina Internet [http://it.wikipedia.org/wiki/File\\_system](http://it.wikipedia.org/wiki/File_system).

(42) Una conversazione che si svolge su Internet in una *chat room* o attraverso un servizio tipo “Skype” non è destinata, di *default*, ad essere memorizzata per un successivo utilizzo, e dunque in modo duraturo, in quanto, nel caso di specie, la Rete è utilizzata solo come veicolo di trasferimento, tra i soggetti coinvolti, dei *file* utilizzati per esprimere i “segnali” (può trattarsi di parole scritte, ma anche pronunciate, ovvero di gesti del corpo) attraverso i quali detta conversazione si svolge. Ovviamente, può accadere che invece, per volontà di uno o tutti i partecipanti, ovvero anche per volontà di terzi in grado di intercettarla, la conversazione sia memorizzata in modo duraturo. La vicenda è del tutto simile a quella che si ha quando una tradizionale conversazione telefonica viene registrata.

(43) La memoria, come ha scritto J. Le Goff, *Memoria*, in *Enciclopedia*, VIII, Torino, 1979, 1004, in part. 1012-1013, «è un elemento essenziale di ciò che ormai si usa chiamare identità, individuale o collettiva, la ricerca della quale è una delle attività fondamentali degli individui e delle società di oggi».

(44) Cfr. Di Ciommo, *Diritti della personalità tra media tradizionali e avvento di Internet*, cit.; Id., *La responsabilità civile nell’era di Internet*, in G. Ponzanelli (a cura di), *La responsabilità civile. Tredici variazioni sul tema*, Padova, 2002; Id., *Internet (responsabilità civile)*, voce di *Enc. giur. Treccani, Aggiornamento 2001*, Roma, vol. XVII; Id., *Internet, diritti della personalità e responsabilità aquiliana del provider*, in questa *Rivista*, 1999, 754; e D. Messinetti, *Identità telematiche, identità virtuali, nick name. Il problema delle tutele giuridiche*, in *Liber amicorum* per Francesco Donato Busnelli, Milano, 2008.

(45) Così D. Messinetti-F. Di Ciommo, *Diritti della personalità*, in *Diritto civile*, a cura di S. Martuccelli-V. Pescatore, Milano, 2011, 559 ss., in part. 614.

(46) Così S. Vitali, *Premessa*, in L. Giuva-S. Vitali-I. Zanni Rosiello, *Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea*, Milano, 2007, VIII.

nalistica, ovvero, alternativamente, finalità storica, sanitaria, statistica, ludica ecc.

L'individuazione, caso per caso, della finalità è necessaria a comprendere quali norme in materia di *privacy*, riservatezza e tutela dell'identità personale, tra quelle di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e della relativa regolamentazione di secondo livello, troveranno applicazione al caso concreto (47). E così, ad esempio, quando si tratterà di un archivio avente finalità storica statistica o scientifica, si applicherà il Titolo VII di detto decreto.

A proposito di finalità del trattamento, va qui ricordato come il Garante abbia recentemente stabilito che il trattamento dei dati personali, svolto al fine di inserire dei contenuti, per fini personali, in una pagina Web visibile solo ad un numero limitato di persone - nella specie, nel *social network* "facebook" in un "profilo chiuso" (48) -, non è soggetto all'applicazione del c.d. Codice della *privacy*, e ciò ai sensi dell'art. 5, comma 3, dello stesso, in quanto non riguarda «dati personali destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione» (49).

In conclusione deve evidenziarsi che la peculiarità di Internet rispetto ad ogni altro *medium* preesistente, nella prospettiva qui indagata, consiste nel fatto che la Rete consente a chiunque di essere fornitore e fruitore di informazioni, tanto che l'informazione *on-line* è, per la più parte, il risultato cooperativo dell'attività di chi ha inserito il dato sul Web e di chi lo ha ricercato o comunque lo ha "pescato" nell'ambito di una sua navigazione. Ciò determina un profondo mutamento di scenario. Chi voglia dolersi di un danno derivante dalla presenza *on-line* di una notizia vera che lo riguarda, salvo che tale notizia non compaia sulla *home page* di un sito a scopo giornalistico (50), piuttosto che lamentare una lesione del proprio diritto all'oblio, deve chiedere di agire a tutela del proprio diritto alla identità personale, che si declina, come sopra si è visto, anche in termini di diritto a che le informazioni relative all'interessato diffuse dai terzi siano corrette, attuali, aggiornate e complete, e cioè nella sua prospettiva dinamica.

In poche parole, e come già evidenziato nel paragrafo 4, il diritto all'oblio, relativamente ad attività compiute in Internet, e salva l'eccezione appena cennata, non viene punto il rilievo. Mentre, rispetto al tema della tutela dell'identità "dinamica" - e cioè costantemente in divenire -, va ribadito che chi gestisce un archivio *on-line* non può essere tenuto ad aggiornarlo periodicamente, per non dire quotidianamente, come la Cassazione pretende, e ciò anche qualora l'interessato lo richieda espressamente.

Ad ogni utente di Internet, ed anche ad ogni *provi-*

*der*, deve, al contrario, riconoscersi il diritto a realizzare o implementare un archivio *on-line* in una certa occasione o per un certo periodo, senza poi essere, per ciò solo, costretto a rielaborarlo costantemente nel tempo a venire, per altro con informazioni che obiettivamente potrebbero essere anche difficili da rinvenire (51). Solo in questo modo può preservarsi

### Note:

(47) Tra la normativa di secondo livello applicabile alle tematiche in esame si segnala particolarmente il provvedimento del Garante n. 8/P/2001 del 14 marzo 2001, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2011 n. 80, recante il "Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici", nonché la deliberazione del Garante del 2 dicembre 2010, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2011 n. 2, recante "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica".

(48) V. la decisione del 18 febbraio 2010, doc. web n. 1712776, reperibile sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it). Nel caso di specie, la ricorrente, titolare di un profilo "facebook" a lei riconducibile alla luce di alcune informazioni personali che la riguardavano (luogo e data di nascita, indirizzo email, fotografie) e che la rendevano identificabile, chiedeva al Garante in via d'urgenza di ordinare a Facebook Inc., e ad un altro utente di Internet titolare di proprio profilo sul celebre *social network*, di cancellare l'etichetta (*tag*) che associava il predetto suo profilo ad una fotografia pubblicata dall'altro *user* in quanto il collegamento tra quella foto ed il suo profilo le creava imbarazzo perché idoneo a svelare il suo orientamento sessuale. Sennonché, il Garante ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto nella vicenda, a suo dire, il trattamento poteva essere considerato a fini meramente personali e non destinato alla comunicazione sistematica o alla diffusione giacché la pagina Web sui cui era collocata detta etichetta non poteva essere raggiunta che da un gruppo ristretto di utenti annoverati tra gli "amici" abilitati ad accedere al profilo "chiuso" dello *user* convenuto.

(49) Lo stesso Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana, F. Pizzetti, ha, tuttavia, recentemente osservato (*I diritti nella "Rete" della Rete. Il caso del diritto d'autore*, Torino, 2011, in part. 17-18) che: «Cresce a dismisura, soprattutto come conseguenza dei *social network*, la possibilità e l'abitudine di diffondere dati altrui senza consenso dell'interessato, aggravata dalla difficoltà di distinguere, in questa nuova dimensione del fenomeno, fra uso personale delle immagini e dei dati altrui, legato all'ambito della piccola comunità chiusa di amici, e quelle che appaiono essere invece vere e proprie forme di diffusione generalizzata perché messe in rete senza alcuna restrizione né protezione e senza nessuna consapevolezza di chi possa venirne a conoscenza». Ed inoltre (pag. 17) che: «È emerso con sempre maggiore evidenza che non bastano più le regole della protezione dei dati personali, che vietano ogni tracciamento senza esplicito consenso informato dell'interessato, per proteggere gli utenti da qualunque forma di controllo indebito: sia questo finalizzato soltanto alla profilazione a fini commerciali o a forme di controllo più autoritarie ed invasive».

(50) Nel qual caso riemerge una situazione simile a quella che si verifica quando una notizia viene pubblicata su un quotidiano, e dunque torna attuale il tema della tutela del diritto all'oblio.

(51) Eccezione a tale principio si ha quando a gestire l'archivio è un soggetto organizzato e professionale, il quale, in ragione della clausola generale di correttezza - cui deve conformarsi, tra l'altro, l'esercizio dell'attività imprenditoriale nonché, per espressa previsione legislativa, il trattamento dei dati personali -, sarà obbligato, nei limiti dell'esigibile, ad aggiornare costantemente l'archivio nella misura in cui esso non sia percepito come archivio meramente storico, bensì come organizzazione elaborata di informazioni.




l'attuale ricchezza di Internet, in quanto solo così si rispetta la natura della Rete. Senza considerare, inoltre, che una deriva, quale quella qui stigmatizzata, costituirebbe un'assurdità impraticabile sul piano fattuale e ingiustificabile sul piano giuridico.

Ciò, beninteso, non implica una rinuncia a tutelare *on-line* il diritto all'identità personale. Una cosa, infatti, è sostenere che una notizia riversata in Internet deve restare, senza limiti temporali, a disposizione di tutti i cybernauti, e cioè deve essere rinvenibile da chiunque svolga una ricerca idonea allo scopo, giacché esiste un interesse diffuso, e meritevole di affermazione e tutela, a che la Rete funzioni per ciò che è, e dunque come un mega-archivio di informazioni, dati, prodotti musicali, video e quant'altro.

Altro è ritenere che una notizia, non più di interesse pubblico, possa essere riproposta ad uno o più consociati a discrezione di chi la detiene e, dunque, a prescindere da una specifica attività di ricerca svolta da questi ultimi. Il diritto all'oblio riguarda la seconda ipotesi e va senz'altro affermato e salvaguardato anche in Internet, dove però nella stragrande maggioranza dei casi viene in rilievo una situazione diversa, che pertiene alla prima ipotesi. Rispetto alla quale, giova ripeterlo, deve affermarsi la piena legittimità del mantenimento *on-line* dei contenuti riversati in Rete in modo lecito, al più ponendosi il problema (di cui sopra, ai paragrafi 8 e 9) relativo all'eventuale limitazione della reperibilità degli stessi tramite i motori di ricerca esterni al sito sorgente.

### RIVISTE

Oggi anche su Tablet



## Studi e materiali

### Quaderni trimestrali

**Direzione e redazione:** Consiglio Nazionale del Notariato

**Coordinatore:** G. Laurini

**Comitato scientifico:** Roberto Braccio, Giuseppe Celeste, Maria Luisa Cenni, Guido De Rosa, Paolo Guida, Giampiero Monteleone, Francesco Giambattista Nardone, Donatella Quartuccio

**Redazione:** Emanuele Calò, Mauro Leo, Annarita Lomonaco, Paolo Longo, Enrico Mozzati, Antonio Ruotolo

**Segreteria di redazione:** Stéfanie Busso, Gabriella De Angelis

**Editoriale:** opinioni su temi di attualità e di interesse generale per il mondo notarile

**Studi:** la sezione comprende lavori approvati collegialmente dalle Commissioni del Consiglio Nazionale del Notariato competenti per materia (Commissione studi civilistici, Commissione studi di impresa, Commissione studi tributari e Commissione affari europei e internazionali). Alcuni di tali lavori, per la particolarità e la rilevanza degli argomenti trattati, formano oggetto di ulteriore attenzione e successiva approvazione espressa anche da parte del Consiglio Nazionale del Notariato.

**Materiali:** la sezione comprende lavori che rappresentano ed esprimono esclusivamente il pensiero dei loro autori, com-

ponenti delle suddette Commissioni. In questa sezione sono pubblicati anche studi e ricerche sulla storia del notariato.

**Risposte a quesiti:** la sezione comprende le risposte, di norma non esaminate collegialmente dalle Commissioni, che l'Ufficio Studi dà a specifici quesiti di interesse generale rivolti al Consiglio Nazionale del Notariato.

Abbonamento annuale: € 160,00

#### Per informazioni e acquisti

- Servizio Informazioni Commerciali

(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)

- Agente Ipsoa di zona ([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))

- <http://shop.wki/ipsoa>